



CITTÀ DI ARTENA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Via Filippo Prospero, 1 – 00031 Artena (RM)

P. IVA: 01041771005 – C. F.: 02311370585

[06/95191020

Web: www.comune.artena.rm.it PEC: comune.artena@pec.it

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Prot. n° _____

Artena, _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio in concessione della gestione della farmacia comunale di Artena

PREMESSE

Nel presente capitolato, e in tutti i documenti espressamente richiamati in esso, si intendono per:

- a) “concedente”: il Comune di Artena;
- b) “concessionario”: l'affidatario della gestione della farmacia comunale, individuato con procedura ad evidenza pubblica;
- c) “servizio”: il servizio di concessione della gestione della farmacia comunale
- d) “capitolato”: il presente capitolato speciale;
- e) “parti”: il concedente ed il concessionario;
- f) “carta dei servizi”: il documento che sarà redatto dal concessionario sulla base dello schema “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del concessionario della carta della qualità dei servizi della farmacia”.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione della farmacia comunale di Artena (RM) al Concessionario.

Il Concedente Comune resta il titolare della Farmacia Comunale e la relativa intestazione “Farmacia comunale” deve essere mantenuta nell'insegna ed in ogni altra forma di pubblicità della stessa. Il Concessionario è titolare dell'azienda commerciale che è connessa al Servizio e che egli si impegna a svolgere.

L'erogazione del servizio ad opera del concessionario deve avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e riguarda lo svolgimento delle seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Approvvigionamento, conservazione, dispensazione di medicinali e farmaci di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi medicinali generici/equivalenti, omeopatici, medicinali ad uso veterinario e quant'altro, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, prodotti rientranti nel campo dell'assistenza integrativa, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti

normalmente in vendita nelle farmacie, quali prodotti per la persona, articoli per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; articoli igienico- sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonché la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della tabella speciale per le farmacie (Allegato 9 al decreto Ministro dell'Industria n. 375/88), nonché l'eventuale preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5 del D. Lgs. n. 114/98) compatibili con l'esercizio della farmacia e potrà, infine, svolgere ogni altro tipo di attività per la produzione e la dispensazione finale di beni consentiti dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività.

- b. La preparazione estemporanea di medicinali e preparazioni magistrali.
- c. La consulenza sull'uso dei farmaci e sulla scelta dei prodotti liberamente acquistabili dagli utenti.
- d. L'informazione e l'educazione sanitaria.
- e. L'attività di farmacovigilanza.

Il concessionario si obbliga a svolgere i servizi secondo le modalità e i contenuti esplicitati nella relazione di accompagnamento a ciascuno dei parametri offerti in sede di gara.

Il Concessionario si obbliga, oltre a garantire un orario di apertura al pubblico per la farmacia comunale, secondo l'orario base, anche allo svolgimento dei turni di apertura secondo i calendari stabiliti dalla competente Asl.

ART. 2 – NATURA E MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il servizio farmaceutico oggetto del presente capitolato costituisce servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica.

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o interrotte dal Concessionario.

Il Concessionario del servizio, oltre a mettere con immediatezza in atto politiche aziendali tese al rilancio dell'attività e al miglioramento della qualità del servizio, si impegna a:

- svolgere il servizio oggetto del contratto con la massima diligenza, professionalità e correttezza, nel rispetto del codice etico/deontologico;
- fornire al Comune indicazione degli interventi che intende realizzare ai fini del miglioramento della qualità del servizio.

Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo del referente del servizio che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio farmaceutico, e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare sarà tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili; dovrà, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile, in particolare nei riguardi dell'utenza.

Il Concessionario dovrà fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dal D. Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario si impegna altresì a redigere, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto, nel rispetto della normativa vigente, una "Carta dei Servizi della Farmacia", indicante i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, che l'utenza potrà legittimamente attendersi dal Concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché

le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

La "Carta dei Servizi della Farmacia" dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative in materia, previa approvazione da parte del Comune.

Sono a carico del concessionario le utenze della sede farmaceutica che lo stesso si impegna ad intestare a proprio nome (telefoniche, rete elettrica, riscaldamento, acqua, TARI e altri tributi, ecc).

Il concessionario si obbliga a rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all'interno dei locali delle farmacie in conseguenza dell'esercizio dell'attività data in concessione. Il concessionario si obbliga a dichiarare sin da ora di esonerare e sollevare il Comune di Artena da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto concessionario, animali e cose, che potessero in qualsiasi modo e momento accadere in relazione allo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura. Il concessionario si obbliga ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio, nel rispetto del codice etico/deontologico e nel rispetto della normativa della privacy di cui al Reg. UE 679/2016

ART. 3 - UBICAZIONE DELLA FARMACIA

La farmacia, oggetto della presente concessione, è ubicata in Via Torretta, 1 come da planimetria allegata al fascicolo di gara; il concessionario potrà eventualmente proporre una collocazione alternativa alla sede indicata, che l'amministrazione si riserva di valutare nell'interesse della collettività.

La concessione comprende l'obbligo per il concessionario di provvedere, a propria cura e spese:

- a) alla sistemazione ed ammodernamento del locale adibito a sede farmaceutica;
- b) alla dotazione di arredi, beni, personale e di quanto necessario per il regolare svolgimento del servizio;

Il concedente è e resta il Comune, che è titolare della sede farmaceutica mentre il concessionario è titolare dell'azienda commerciale connessa al servizio.

ART. 4 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FARMACIA

La farmacia dovrà operare, come minimo, con tre farmacisti, di cui uno con qualifica di Direttore di farmacia a tempo pieno. La prestazione lavorativa del terzo farmacista potrà anche essere a tempo parziale.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La esecuzione della prestazione in concessione dovrà avere inizio con carattere d'urgenza, in pendenza del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata del servizio pubblico di erogazione dei farmaci determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico della tutela della salute pubblica e costituirebbe interruzione di pubblico servizio.

La concessione in oggetto ha la durata di anni 20 (venti) a far data dalla stipula del contratto.

Non sono previsti rinnovi vista la natura di concessione della procedura. In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il Comune ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del Servizio al Concessionario che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.

Allo scadere del predetto termine, il Comune si riserva di procedere ad esperire una nuova procedura di evidenza pubblica per la concessione del servizio per un periodo da stabilirsi: si precisa comunque che nulla sarà dovuto dal Comune al concessionario a titolo di avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione

intervenuta. Qualora per mutate e necessarie esigenze il Comune intenda disporre l'alienazione della titolarità della sede in gestione, il contratto di concessione stipulato sarà risolto illico et immediate e l'aggiudicatario avrà ragione prelazionaria nei termini di legge e rispetto al prezzo di alienazione, l'aggiudicatario ha diritto allo scomputo di quanto già versato, sia a titolo di canone concessorio, sia a titolo di valore concessorio.

Nulla sarà altresì dovuto dal Comune per il valore del magazzino esistente alla data della scadenza della concessione.

Il Concessionario in ogni caso non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

L'eventuale revoca dell'affidamento da parte del Concedente e connessa risoluzione del contratto, per fatti imputabili al concessionario, comporta la cessazione anticipata del rapporto tra le parti e legittima il Concedente stesso ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del Concessionario. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

E' espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza. Al termine del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'**opzione di proroga**-tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, presumibilmente **per un periodo non superiore a mesi 6 (sei)**. In tal caso il gestore uscente si impegna all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

Il canone concessorio per l'affidamento del servizio dovuto a favore del Comune, è pari a euro 18.000,00/anno per la durata contrattuale indipendentemente dal fatturato dichiarato, al netto della parte anticipata una tantum pari a € 600.000,00.

Il canone concessorio sarà aggiornato ogni anno, con decorrenza dal secondo anno, in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT.

Il canone concessorio a base d'asta è di euro 18.000,00 annui.

Tale canone, comprensivo dell'aumento offerto in sede di gara e dell'aggiornamento ISTAT, dovrà essere corrisposto dal concessionario in due rate semestrali: la prima entro il 15 maggio e la seconda entro il 15 novembre di ciascun anno (la prima annualità potrà essere versata secondo una diversa tempistica da stabilirsi tra le parti in sede contrattuale sulla base della data di effettivo inizio della prestazione).

Nel caso di cessazione anticipata del contratto per responsabilità del Concessionario, il Comune ha diritto a trattenere o richiedere l'intero canone dell'anno in corso.

Il ritardo o il mancato pagamento delle somme sopra indicate nei termini fissati, costituisce grave inadempimento contrattuale e comporterà l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 13 lettera f).

ART. 7 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:

a) a tenere manlevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni responsabilità al riguardo sul piano civile ed amministrativo;

a) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui alla concessione ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivanti da responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa, con un adeguato massimale per l'intera durata del contratto (da adeguarsi annualmente al costo della vita), come previsto al successivo art. 18, oltre alle assicurazioni di legge anche per le attrezzature impiegate. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune alla firma del contratto.

Il Comune non risponderà, ovviamente, per nessuna ragione per quanto attiene ai rapporti contrattuali che il Concessionario instauri con eventuali terzi, così come per i rapporti che il Concessionario instauri con il personale che impiegherà nella gestione; di tutti i danni il Concessionario risponderà in ogni sede.

ART. 8 – RUOLO DEL COMUNE - VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune è e resta titolare del servizio farmaceutico comunale, la cui gestione è affidata al Concessionario per il periodo di tempo previsto dall'art. 5 del presente capitolato.

Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunque vigente in materia.

Il Comune assicura al Concessionario la piena collaborazione e la massima sollecitudine e tempestività dei propri Uffici e Servizi per il disbrigo delle incombenze connesse alla gestione del servizio ed in generale per il disbrigo delle pratiche amministrative di propria competenza.

Il Comune potrà altresì effettuare, concordandole previamente con il Concessionario, indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

Il Comune potrà, in qualsiasi momento, effettuare visite e ispezioni nei locali della farmacia e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, come esplicitato nell'art. 18.

Il Comune, in caso di eventuale apertura di una nuova sede comunale da concedere in gestione con le medesime modalità della presente procedura, assicura all'aggiudicatario della stessa il diritto di prelazione, da esercitarsi in analogia a quello spettante al soggetto nominato promotore di una procedura di project financing.

ART. 9 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione del Servizio non potrà essere sospeso o interrotto dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

In ogni caso, la sospensione o l'interruzione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per gli utenti.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla sospensione o interruzione del Servizio.

ART. 10 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio, anche rivalendosi sulla garanzia definitiva.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - DEROGHE

Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 105 del d.lgs 50/2016.

ART. 12 - PENALI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO

In caso di riscontrato grave inadempimento nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, della carta dei servizi, di quanto offerto in sede di gara e di tutti gli atti ad essi collegati sono applicate le seguenti penalità, tra di esse cumulabili e, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto:

- a) per la mancata adozione della "Carta dei Servizi della Farmacia" entro il termine dei 120 giorni previsto al precedente art. 2: Euro 2.000,00
- a) in caso di perdurante mancata adozione della "Carta dei Servizi della Farmacia", per ogni mese di ritardo a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'art. 2, si applica l'ulteriore penale pari ad Euro 500,00;
- b) chiusura ingiustificata della farmacia, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia, euro 500,00 per ogni giorno di chiusura fino ad un massimo di 5 giorni;
- c) mancato avvio del servizio entro il termine stabilito nel contratto: € 1.000 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni
- d) mancata o non corretta esecuzione di uno dei servizi indicati nel capitolato, nell'offerta, nella carta dei servizi: € 1.000,00 per ogni irregolarità.
- e) mancato pagamento del canone alle scadenze fissate: € 100 per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi per i giorni di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni; Il mancato pagamento oltre i 30 giorni costituirà grave inadempimento e comporterà la risoluzione della concessione per inadempimento del concessionario.
- f) inosservanza dell'orario di servizio, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia: € 500,00 per ogni infrazione.

La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno stabilite in misura proporzionale alla gravità delle violazioni riscontrate, tenendo conto della loro eventuale reiterazione da parte del Concessionario.

Il Comune, qualora intenda disporre una penale, dovrà contestare l'inadempienza al Concessionario fissando un termine di massimo 10 giorni per le giustificazioni e/o controdeduzioni; qualora queste ultime non dovessero essere ritenute valide o accettabili, il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata a/r o PEC. Qualora il Concessionario non vi ottemperi entro 15 giorni dal ricevimento il Comune si avvarrà della garanzia definitiva.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

Qualora le penali vengano detratte dalla garanzia definitiva, il concessionario è obbligato a ricostituirla entro 30 giorni dalla comunicazione dell'applicazione della penale.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, il Concessionario per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire a favore del Comune di Artena una "garanzia definitiva", pari al 10 % dell'importo contrattuale di aggiudicazione, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, e secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e con applicazione delle eventuali riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 dello stesso Decreto.

In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Comune potrà rivalersi di propria autorità sulla garanzia definitiva e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva la risarcibilità del maggior danno

ART. 14 - REVOCA - CESSAZIONE E RISOLUZIONE

L'amministrazione potrà procedere alla revoca, alla risoluzione e alla cessazione del contratto, nei casi e con le modalità specificatamente previste dall'art. 176 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Il Comune potrà risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- 1) grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, dal bando di gara e dagli atti ad essi allegati, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi;
- 2) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- 3) interruzione del servizio, in violazione all'art. 10 del presente capitolato, con chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre cinque giorni, non comunicata, oltre che all'Amministrazione Comunale, anche all'Autorità sanitaria o da quest'ultima non autorizzata;
- 4) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio
- 5) una delle condizioni di decadenza di cui all'art. 123 del R.D. n. 1265/1934;
- 6) decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
- 7) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui sia stata revocata l'autorizzazione al commercio;
- 8) mancata osservanza delle norme e regolamenti vigenti in materia di somministrazione di farmaci e, più in generale, di esercizio del servizio farmaceutico;
- 9) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- 10) mancato rispetto del codice deontologico dei farmacisti
- 11) ricorso all'abusivismo professionale;
- 12) gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico;
- 13) inadempimento rispetto all'obbligo di destinare all'esercizio della farmacia i mezzi necessari per la gestione della stessa;
- 14) mancata ricostituzione della garanzia definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
- 15) mancata apertura della farmacia nei termini di legge.

La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa.

Il Concedente, qualora intenda disporre la risoluzione del contratto, dovrà contestare l'inadempimento al Concessionario fissando un termine, non inferiore a 10 giorni, per eliminare la situazione di inadempimento o per la presentazione di controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente il termine fissato senza che il concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento ovvero le controdeduzioni non siano ritenute idonee ed esaustive in relazione all'inadempimento, il Comune procederà a diffidare formalmente il concessionario all'adempimento degli obblighi contrattuali entro un termine di norma non inferiore a 15 giorni. Perdurando l'inadempimento, il

contratto si intenderà risolto ex art. 1454 Codice Civile, fermo restando in ogni caso l'obbligo al risarcimento dei danni a carico del Concessionario inadempiente.

Sulla base delle giustificazioni fornite, il Comune potrà, sulla scorta di una sua valutazione discrezionale, rinunciare ad attivare la risoluzione del contratto e decidere di disporre prescrizioni conformative e/o sanzionatorie a carico del concessionario o di disporre la sola applicazione di penali, da commisurarsi in relazione alla gravità degli inadempimenti riscontrati. In caso contrario, il Concedente dichiarerà risolto il contratto, procedendo alla revoca dell'affidamento del Servizio.

La risoluzione del contratto e la contestuale revoca dell'affidamento determinano l'estinzione, in capo al concessionario, del diritto alla gestione della farmacia comunale, fermo restando in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento del danno. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

Il Concessionario, in ogni caso, anche in presenza di risoluzione del contratto, è obbligato ad assicurare la continuità del servizio, fino al momento in cui l'attività non sia stata affidata ad altro soggetto o riassunta dal Comune.

Se a causa dell'inosservanza delle disposizioni normative che regolamentano il servizio della farmacia e/o dell'inosservanza delle clausole del contratto, venisse ordinata la sospensione o la cessazione del servizio, il concessionario non avrà comunque il diritto di sospendere o ritardare il pagamento dei canoni.

ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie, nonché di quelle previste dal presente capitolato o dal bando di gara o dal contratto di concessione:

- sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;
- fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del concessionario;
- scioglimento della società o cessazione della ditta individuale del concessionario, per qualsiasi causa;
- inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio;

ART. 17 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Valgono gli obblighi di cui all'articolo 50 del Codice, se e in quanto applicabile, riguardo al CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E ASSICURAZIONE

Il concessionario è l'unico responsabile della gestione del servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

Il concessionario è responsabile per i danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero essere cagionati a persone, compresi gli utenti, i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo del concessionario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Pertanto, il concessionario si obbliga, per tutta la durata della concessione, a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara, nel contratto di concessione, nella carta dei servizi e negli atti ad essi allegati e si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Comune.

A tale fine, il concessionario deve stipulare, a sua cura e spese, una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi incluso il personale dipendente, i collaboratori a qualunque titolo e il Comune di Artena, con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00, a copertura dei danni cagionati a persone o cose nello svolgimento del servizio.

Copia della suddetta polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere trasmessa, prima della stipula del contratto, al Comune. Il concessionario deve trasmettere la copia della polizza, regolarmente quietanzata, tutte le volte in cui la stessa verrà rinnovata.

ART. 19 - CONTROLLI E VERIFICHE

La vigilanza sull'espletamento del servizio compete all'Amministrazione per tutto il periodo di concessione, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

Il Comune, avvalendosi di personale competente appositamente individuato, potrà, in qualsiasi momento, effettuare visite e ispezioni nei locali della farmacia e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato e negli atti di gara, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.

A tale fine il concessionario è tenuto a fornire al personale degli uffici comunali incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Il Concessionario o suo delegato hanno diritto di essere presenti all'ispezione.

I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite saranno segnalati al Concessionario per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente è esclusivamente quello di Velletri.

ART. 21 - ADEMPIMENTI DOPO L'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concessionario, mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo la verifica documentale e la successiva stipulazione del contratto.

ART. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il concessionario è obbligato alla stipula del relativo contratto. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, l'Amministrazione può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione e incamerare la garanzia provvisoria.

ART. 23 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto al pagamento di tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, quali imposta di bollo, di registro (da applicare in misura fissa essendo i corrispettivi assoggettati ad iva), diritti di rogito, etc., così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Inoltre, il concessionario è tenuto a rimborsare, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese, previste dall'art. 73 del D. Lgs. 50/2016, che l'amministrazione ha sostenuto per la pubblicazione del bando e dell'esito della gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del citato Decreto.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Concedente, come sopra rappresentato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, ai sensi del Reg. UE 679/2016 informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Artena esclusivamente per le finalità connesse alla gara stessa e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Artena.

Il concessionario, da parte sua, assume l'obbligo a trattare tutti i dati di carattere personale di cui venga in possesso in relazione all'esecuzione del contratto con la massima riservatezza nel rispetto dei principi di cui alla normativa testé richiamata

ART. 25 - ULTERIORI OBBLIGHI

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", il concessionario dovrà conformarsi agli obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Artena, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Il concessionario dovrà sottoscrivere il "Patto di integrità" allegato alla documentazione di gara.

L'espressa accettazione del "Patto di integrità" è condizione di ammissione alla procedura di gara.

ART. 26 – NORME FINALI DI GARANZIA

Il Concessionario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà attestare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver comunque conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Artena che, in relazione al contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Comune di Artena.

ART. 27- ALTRE NORME

L'aggiudicazione della concessione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato. Per quanto non previsto nel contratto e dai documenti ad esso allegati, si richiamano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 50/2016, artt. da 164 a 173 e, per quanto compatibili, la parte I e la parte II del predetto decreto legislativo, nonché le disposizioni del codice civile e di tutte le norme legislative e regolamentari di settore.

ART. 28 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il P. I. Gianfranco Onorati

Il Responsabile del Servizio

P. I. Gianfranco Onorati

